

Allegato "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 dell' 01.02.2007

Modificato con DCC 11/2010 e DCC 67/2012 e DCC 87/2013



CITTA' DI CORDENONS

33084 (MEDAGLIA DI BRONZO AL V.M.) PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a) articolo n. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007);
 2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. c) punto 2)
- 2 bis La soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF è fissata in €12.000,00; fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale, mentre i redditi che superano la soglia sono interamente assoggettati ad imposizione.

Comma aggiunto con DCC 11/2010, modificato con DCC 67/2012 e DCC 87/2013

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 3

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Articolo 4

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.